

**DISPOSIZIONI FUNZIONALI ALL'ACQUISIZIONE DELLA TITOLARITÀ DI
UN PUNTO DI RICONSEGNA ATTIVO DA PARTE DI UN CLIENTE FINALE.**

REGOLAZIONE DELLA VOLTURA NEL SETTORE GAS

Valido dal 29 marzo 2022

**Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com – versione integrata e modificata
dalle deliberazioni 253/2016/R, 465/2016/R/gas, 488/2018/R/gas e 135/2022/R/com**

TITOLO I	3
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Articolo 1 Definizioni.....	3
Articolo 2 Ambito di applicazione	4
TITOLO II	5
DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 3 Modalità di acquisizione della titolarità di un punto di riconsegna attivo da parte di un cliente finale	5
TITOLO III	7
ATTIVAZIONE CONTRATTUALE SU COMUNICAZIONE DELLA PREESISTENTE CONTROPARTE COMMERCIALE IN CASO DI VOLTURA	7
Articolo 4 Obblighi informativi a carico della preesistente controparte commerciale in caso di voltura.....	7
Articolo 5 Attivazione contrattuale e aggiornamento del RCU.....	7
ATTIVAZIONE CONTRATTUALE IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELLA VOLTURA DA PARTE DELLA PREESISTENTE CONTROPARTE COMMERCIALE	9
Articolo 6 Obblighi informativi a carico della preesistente controparte commerciale e dell'utente della distribuzione alla stessa associato in caso di non accettazione della richiesta di voltura	9
Articolo 7 Obblighi informativi a carico dell'utente della distribuzione associato alla nuova controparte commerciale.....	10
Articolo 8 Attivazione contrattuale e aggiornamento del RCU.....	10
TITOLO V	12
ALTRI OBBLIGHI	12
Articolo 9 Attivazione dei servizi di ultima istanza	12
Articolo 10 Raccolta e trattamento dei dati di misura in occasione della voltura	12
Articolo 11 Messa a disposizione dei dati di misura	13
TABELLE	14

TITOLO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09 come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIVG), all'Allegato A alla deliberazione 229/2012/R/gas, alla deliberazione n. 138/04, nonché le seguenti definizioni:
- **data di attivazione contrattuale** è la data di esecuzione dell'attivazione contrattuale;
 - **i dati identificativi del cliente finale** sono la partita Iva o il codice fiscale del cliente finale;
 - **codice pratica attivazione** è il protocollo della pratica assegnato dal SII;
 - **voltura** è la variazione del cliente finale titolare di un punto di riconsegna, senza disalimentazione del punto stesso, allorché il nuovo cliente finale sia controparte di un contratto di fornitura;
 - **attivazione contrattuale** è il processo attraverso cui è gestita nel SII l'esecuzione di un nuovo contratto di vendita, che comporta l'aggiornamento della relazione di sistema nel RCU con riferimento ai dati anagrafici del cliente finale e/o all'utente della distribuzione associato al punto di riconsegna;
 - **preesistente controparte commerciale** è il soggetto associato ad un punto di riconsegna attivo al momento della presentazione della richiesta di voltura, accreditato al SII ai sensi di cui all'Articolo 1, comma 1.1 della deliberazione 418/2015/R/COM;
 - **nuova controparte commerciale** è il soggetto che sottoscrive un nuovo contratto di fornitura con il cliente finale, a seguito della mancata accettazione di una richiesta di voltura da parte della preesistente controparte commerciale;
 - **relazione di sistema** è la relazione che, nell'ambito del SII, associa punto di riconsegna, cliente finale titolare e utente della distribuzione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità con le quali un nuovo cliente finale acquisisce la titolarità di un punto di riconsegna attivo sia nel caso di voltura, sia nel caso di conclusione di un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale.
- 2.2 Ai fini di cui sopra, il presente provvedimento definisce modalità e tempistiche con particolare riferimento a:
 - a) responsabilità e compiti dei soggetti interessati: SII, clienti finali, controparti commerciali, utenti della distribuzione e imprese di distribuzione;
 - b) obblighi informativi in capo ai soggetti di cui alla precedente lettera a);
 - c) modalità di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Modalità di acquisizione della titolarità di un punto di riconsegna attivo da parte di un cliente finale

- 3.1 Il cliente finale che intende acquisire la titolarità di un punto di riconsegna attivo richiede la voltura alla preesistente controparte commerciale.
- 3.2 Qualora la preesistente controparte commerciale accetti la richiesta di cui al comma 3.1, la voltura è gestita ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo III.
- 3.3 Qualora la preesistente controparte commerciale rifiuti la richiesta di cui al comma 3.1, il cliente finale può sottoscrivere un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale e l'attivazione del nuovo contratto è gestita ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo IV.
- 3.4 La preesistente controparte commerciale, nei casi di cui al precedente comma 3.2 e la nuova controparte commerciale, nei casi di cui al precedente comma 3.3, adempiono le disposizioni di cui al presente provvedimento con riferimento a contratti per i quali sono stati assolti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di verifica dei dati del cliente finale e dei relativi titoli in relazione all'unità immobiliare per la quale si richiede la fornitura.
- 3.5 Qualora il cliente finale non sia nelle condizioni di accedere alle informazioni utili ad identificare la controparte commerciale preesistente, si rivolge allo Sportello per il Consumatore di energia, presentando apposita richiesta accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con riferimento al possesso dei titoli relativi all'unità immobiliare per la quale si richiede la fornitura. Lo Sportello fornisce al richiedente i dati necessari alle finalità del presente provvedimento rintracciandoli per il tramite del SII, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
- 3.6 Qualora la precedente controparte contrattuale sia un FUI, il rifiuto di cui al comma 3.3 può essere opposto qualora, con riferimento alla relativa richiesta pervenuta, il nuovo cliente finale non abbia diritto al servizio ovvero la nuova fornitura ecceda i limiti entro i quali il FUI si è impegnato a rendere il servizio.
- 3.7 Qualora presso il punto di riconsegna di cui al precedente comma 3.1 sia stato attivato il servizio di *default* sulla rete di distribuzione, il cliente finale che intende acquisire la titolarità di detto punto non può presentare richiesta di voltura al FDD né procedere ai sensi del comma 3.3. Dopo la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, compiuta dall'impresa di distribuzione ai sensi del comma 32.1, lettera a), e del comma 40.2, lettera a), del TIVG, la nuova controparte

commerciale del cliente finale interessato potrà procedere ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 138/04.

TITOLO III

ATTIVAZIONE CONTRATTUALE SU COMUNICAZIONE DELLA PREESISTENTE CONTROPARTE COMMERCIALE IN CASO DI VOLTURA

Articolo 4

*Obblighi informativi a carico della preesistente controparte commerciale in caso di
voltura*

- 4.1 In caso di accettazione della richiesta di voltura di cui al comma 3.1, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima, la preesistente controparte commerciale è tenuta a comunicare:
- a) al cliente finale richiedente, l'accettazione della medesima nel rispetto delle previsioni del Codice del consumo e del Codice di condotta in materia di diritto di ripensamento;
 - b) al cliente finale titolare del contratto di fornitura in essere alla data della richiesta per il punto di riconsegna interessato, la contestuale cessazione del contratto specificandone la motivazione.
- 4.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 4.1, la preesistente controparte commerciale effettua al SII la comunicazione funzionale all'attivazione contrattuale. Tale comunicazione deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- a) il Codice PdR identificativo del punto di riconsegna;
 - b) i dati identificativi del cliente finale;
 - c) i dati di cui alla tabella 1;
 - d) la data a decorrere dalla quale si richiede che la voltura abbia effetto;
 - e) il dato di autolettura e la relativa data di acquisizione, se già comunicata dal cliente finale richiedente;
 - f) il codice dell'offerta sottoscritta dal cliente.

Articolo 5

Attivazione contrattuale e aggiornamento del RCU

- 5.1 Ai fini dell'aggiornamento del RCU, entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.2, il SII verifica che siano rispettate le seguenti condizioni, ovvero che:

- a) la controparte commerciale sia associata al punto di riconsegna oggetto delle richieste;
 - b) i dati identificativi del cliente finale richiedente siano diversi da quelli associati nel RCU al punto di riconsegna oggetto della richiesta;
 - c) la data di cui al precedente comma 4.2, lettera d), sia coerente con le tempistiche minime di aggiornamento del RCU pari a due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma 4.2.
- 5.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 5.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII trasmette all'impresa di distribuzione almeno le seguenti informazioni in relazione al punto di riconsegna oggetto della richiesta:
- a) i dati di cui al comma 4.2;
 - b) il codice pratica di attivazione;
 - c) il dato di autolettura e la relativa data di acquisizione.
- 5.3 In corrispondenza della data di cui al precedente comma 4.2, lettera d), il SII effettua l'attivazione contrattuale e aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella comunicazione trasmessa dalla preesistente controparte commerciale.
- 5.4 Entro il medesimo termine di cui al comma 5.3, il SII notifica alla preesistente controparte commerciale e all'utente della distribuzione alla stessa associato, almeno le seguenti informazioni:
- a) il Codice PdR identificativo del punto di riconsegna;
 - b) la data di attivazione contrattuale;
 - c) il codice pratica di attivazione.
- 5.5 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 5.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII notifica l'esito negativo della richiesta alla controparte commerciale.
- 5.6 Qualora, a fronte della comunicazione di cui al precedente comma 5.2, per il punto di riconsegna oggetto della medesima comunicazione, sia stata presentata una richiesta di *switching* ai sensi dell'Articolo 14 della deliberazione n. 138/04 con data di decorrenza antecedente a quella della voltura, l'impresa di distribuzione ne informa il SII che, a sua volta, notifica alla preesistente controparte commerciale, e all'utente della distribuzione alla stessa associato, che non darà seguito all'attivazione contrattuale. La preesistente controparte commerciale è tenuta ad informare il cliente finale richiedente della necessità di presentare la richiesta di voltura alla controparte commerciale che ha formulato la richiesta di *switching*.

TITOLO IV

ATTIVAZIONE CONTRATTUALE IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE DELLA VOLTURA DA PARTE DELLA PREESISTENTE CONTROPARTE COMMERCIALE

Articolo 6

Obblighi informativi a carico della preesistente controparte commerciale e dell'utente della distribuzione alla stessa associato in caso di non accettazione della richiesta di voltura

- 6.1 In caso di non accettazione della richiesta di voltura di cui al comma 3.1, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima, la preesistente controparte commerciale è tenuta a comunicare al cliente finale richiedente ed al SII la non accettazione della richiesta. La comunicazione al cliente finale deve includere indicazione della possibilità di richiedere la voltura ai sensi del Titolo IV del presente Allegato A e che, a tal fine, il cliente finale può rivolgersi a qualsiasi altra controparte commerciale o, qualora ne abbia diritto, all' esercente il servizio di fornitura di ultima istanza di cui al Titolo IV, Sezione 1 del TIVG, indicandone i riferimenti e le condizioni di erogazione del servizio.
- 6.2 La preesistente controparte commerciale, assolti gli obblighi di cui al comma 3.4, ha la facoltà di recedere dal contratto di fornitura in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il punto di riconsegna interessato, in deroga a quanto previsto dalla regolazione in tema di tempistiche minime per recesso unilaterale dell' esercente, dandone comunicazione al cliente finale e all'utente della distribuzione.
- 6.3 Nel caso di esercizio della facoltà di recesso di cui al precedente comma 6.2, l'utente della distribuzione associato alla preesistente controparte commerciale notifica al SII la cessazione amministrativa entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, indicando le informazioni previste dal comma 16.4, lettere da a) a d) della deliberazione n. 138/04, nonché l'informazione relativa al possesso dei requisiti per accedere al servizio di fornitura di ultima istanza di cui al Titolo IV, Sezione 1 del TIVG da parte del cliente finale richiedente. La cessazione amministrativa ha efficacia dalla prima data utile per l'attivazione dei servizi di ultima istanza, qualora non intervenga un'attivazione contrattuale ai sensi dell'Articolo 8, o, in caso contrario, dalla data di attivazione contrattuale di cui al comma 8.3.
- 6.4 Per i casi di cui al precedente comma 6.3, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 6.5 e 6.6, qualora entro il secondo giorno lavorativo antecedente il termine ultimo per l'attivazione dei servizi di ultima istanza non sia stata eseguita un'attivazione contrattuale ai sensi del comma 8.3, il SII ne informa l'impresa di distribuzione per l'eventuale attivazione dei servizi stessi ai sensi del successivo

Articolo 9. La comunicazione all'impresa di distribuzione riporta gli elementi necessari all'attivazione dei servizi medesimi.

- 6.5 Qualora il cliente finale richiedente non sia in possesso dei requisiti per accedere al servizio di fornitura di ultima istanza di cui al Titolo IV, Sezione I del TIVG, successivamente alla comunicazione di cui al precedente comma 6.3, l'utente della distribuzione associato alla preesistente controparte commerciale richiede all'impresa di distribuzione la disattivazione della fornitura e comunica le informazioni necessarie all'eventuale attivazione del servizio di *default* distribuzione, relativamente al cliente finale che ha presentato la richiesta di voltura.
- 6.6 Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di cui al precedente comma 6.5, l'impresa di distribuzione procede alla disattivazione della fornitura; nel caso in cui la disattivazione della fornitura non sia stata eseguita, l'impresa di distribuzione procede all'attivazione del servizio di *default* distribuzione, relativamente al cliente finale che ha presentato la richiesta di voltura. Per questi casi, la cessazione amministrativa, di cui al precedente comma 6.3, ha efficacia dalla data di disattivazione della fornitura o, in alternativa, dalla data di attivazione del servizio di *default* distribuzione.

Articolo 7

Obblighi informativi a carico dell'utente della distribuzione associato alla nuova controparte commerciale

- 7.1 Qualora il cliente finale concluda un contratto di fornitura con una nuova controparte commerciale ai sensi del comma 3.3, fermo restando quanto indicato al comma 3.4, l'utente della distribuzione ad essa associato è tenuto a comunicare al SII la conclusione di un contratto tra la nuova controparte commerciale e il cliente richiedente entro 2 giorni lavorativi dalla sottoscrizione.
- 7.2 *Abrogato.*

Articolo 8

Attivazione contrattuale e aggiornamento del RCU

- 8.1 Ai fini dell'aggiornamento del RCU, entro 1 giorno lavorativo dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 7.1, il SII verifica che siano rispettate le seguenti condizioni, ovvero che:
- a) i dati identificativi del cliente finale richiedente siano diversi da quelli associati nel RCU al punto di riconsegna oggetto della richiesta;
 - b) sia pervenuta la comunicazione di cui al comma 6.1 di non accettazione della voltura da parte della preesistente controparte commerciale;

- c) la richiesta sia pervenuta entro il termine di cui al successivo comma 9.1;
 - d) la data a decorrere dalla quale si richiede che la voltura abbia effetto sia coerente con le tempistiche minime di aggiornamento del RCU pari a due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 7.1;
 - e) l'utente della distribuzione abbia già accesso alla rete di distribuzione cui è allacciato il punto di riconsegna.
- 8.2 In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 8.1 ed entro le tempistiche di cui al medesimo comma, il SII trasmette all'impresa di distribuzione le medesime informazioni di cui al comma 5.2.
- 8.3 In corrispondenza della data di cui al precedente comma 8.1, lettera d), il SII effettua l'attivazione contrattuale e aggiorna il RCU sulla base degli elementi informativi indicati nella comunicazione trasmessa.
- 8.4 Entro il medesimo termine di cui al comma 8.3 il SII notifica all'impresa di distribuzione, al nuovo utente della distribuzione, alla preesistente controparte commerciale e all'utente della distribuzione uscente l'avvenuta attivazione contrattuale. Tale comunicazione deve riportare almeno gli elementi informativi di cui al comma 5.4.
- 8.5 In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 8.1, entro il termine di cui al medesimo comma, il SII notifica l'esito negativo al richiedente.

TITOLO V

ALTRI OBBLIGHI

Articolo 9

Attivazione dei servizi di ultima istanza

- 9.1 Qualora, a fronte della comunicazione di cui al precedente comma 6.4, per il punto di riconsegna oggetto della medesima comunicazione non debba essere eseguita una richiesta di *switching* ai sensi dell'Articolo 14 della deliberazione n. 138/04 o di disattivazione del punto di riconsegna, l'impresa di distribuzione attiva i servizi di ultima istanza nel rispetto di quanto previsto al Titolo IV del TIVG.

Articolo 10

Raccolta e trattamento dei dati di misura in occasione della voltura

- 10.1 L'impresa di distribuzione, le controparti commerciali e gli utenti della distribuzione adempiono agli obblighi in materia di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura in coerenza con le disposizioni introdotte con il presente provvedimento.
- 10.2 Con riferimento ai punti di riconsegna per i quali non si applica l'Articolo 14bis del TIVG, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la rilevazione del dato di misura alla data di attivazione contrattuale. Qualora rilevata in data diversa, l'impresa di distribuzione ricondurrà la lettura alla data di attivazione contrattuale utilizzando il profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna, assumendo convenzionalmente il dato così ottenuto come lettura alla data di attivazione contrattuale e caratterizzandolo come effettivo.
- 10.3 Per i medesimi punti di cui al precedente comma 10.2, l'impresa di distribuzione procede alla validazione dell'autolettura, comunicandone l'esito all'utente della distribuzione, cui è associata la controparte commerciale, al più tardi entro il termine di messa a disposizione di cui al successivo comma 11.1. L'impresa di distribuzione ricondurrà l'autolettura validata alla data di attivazione contrattuale utilizzando il profilo di prelievo standard associato al punto di riconsegna, assumendo convenzionalmente il dato così ottenuto come lettura alla data di attivazione contrattuale e caratterizzandolo come effettivo, qualora la rilevazione di cui al comma 10.2 non vada a buon fine.
- 10.4 Qualora l'autolettura non fosse nota al momento della comunicazione funzionale all'attivazione contrattuale al SII di cui ai precedenti comma 4.2 e comma 7.2, la

controparte commerciale è tenuta a trasmettere all'impresa di distribuzione, per il tramite dell'utente della distribuzione cui è associata, l'autolettura acquisita dal cliente finale richiedente entro 1 giorno lavorativo dalla data di ricevimento o, se acquisita prima della comunicazione di attivazione contrattuale, entro il giorno lavorativo successivo alla data di attivazione indicata nella medesima comunicazione. L'impresa di distribuzione procede alla validazione del dato e ne comunica l'esito, al più tardi entro il termine di messa a disposizione di cui al successivo comma 11.1.

- 10.5 Le comunicazioni tra impresa di distribuzione e utenti della distribuzione, di cui ai precedenti commi 10.3 e 10.4, devono essere effettuate secondo i canali e nei formati previsti dalla regolazione in materia di standard di comunicazione.
- 10.6 Il dato di misura deve essere messo a disposizione dall'impresa di distribuzione indicando il codice pratica di attivazione ricevuto nell'ambito della comunicazione di attivazione contrattuale, di cui ai commi 5.2 e 8.2.
- 10.7 In tutti i casi di indisponibilità della misura, il dato messo a disposizione deve essere stimato e validato.

Articolo 11

Messa a disposizione dei dati di misura

- 11.1 L'impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione del SII il dato di misura di cui al precedente Articolo 10 entro 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale.
- 11.2 Il SII mette a disposizione dell'utente della distribuzione associato alla preesistente controparte commerciale e, in caso di applicazione del Titolo IV del presente Allegato A, all'utente della distribuzione associato alla nuova controparte commerciale, i dati di misura ricevuti ai sensi del precedente comma 11.1, contestualmente e comunque non oltre 24 ore dalla ricezione degli stessi.

TABELLE

Tabella 1	Dati funzionali alla richiesta di attivazione contrattuale
a	Nome e Cognome o Ragione Sociale
b	Indirizzo di residenza o Sede Legale
c	Tipologia di voltura
d	Requisiti per l'accesso al servizio di tutela (SI/NO)
e	Ulteriori informazioni, previste dal flusso standardizzato A01 (determina DMEG n. 15/2015)